



Comune di Matera

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00358/2018

Ordinanza Dirigenziale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO : integrazione ordinanza dirigenziale n.127 del 10/04/2014, prot. n.17307/2014, limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio, area stadio comunale XXI settembre.

IL DIRIGENTE

OGGETTO: integrazione ordinanza dirigenziale n.127 del 10/04/2014, prot. n.17307/2014, limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio, area stadio comunale XXI settembre.

Premesso che il D. Lgs. n. 114/31.03.1998 stabilisce che il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- Su posteggi con autorizzazione del comune che abilita a vendere sia nel posteggio avuto in concessione e sia in forma itinerante nel territorio della stessa regione;
- Su qualsiasi area purchè in forma itinerante, con autorizzazione rilasciata dal comune di residenza o sede legale del richiedente, che abilita a svolgere il commercio sia in forma itinerante che al domicilio dei consumatori (ovunque si trovino);

Visto che il predetto Decreto Legislativo n.114/98 all'art. 28/16° comma prevede la possibilità per il comune di stabilire divieti o limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per la necessaria salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

Vista la nota della Questura prot.n. 0028650 del 17/08/2018, acquisita al protocollo dell'Ente col

n.0061719/20.08.2018, con la quale è stata richiesta di sospendere il commercio ambulante nel **raggio di 300 mt.** dal perimetro dello stadio “XXI Settembre”, di prodotti che per la loro natura possono essere utilizzati, in caso di incidenti connessi con le manifestazioni sportive, come strumenti atti ad offendere quali, a titolo esemplificativo: utensileria agricola e meccanica, zappe, badili, catene, seghe, cacciaviti, coltelli, taglierini, lame in genere, nonché artifici pirotecnici e manufatti contenenti sostanze esplodenti;

Visto

la Legge 21 novembre 1981, n.689;

- l’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con legge 24 luglio 2008, n.125, e s.m.i. che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza con particolare riguardo alla materia della sicurezza urbana;
- **Vista** la Legge regionale 20.07.1999 n. 19 e s.m.i.;
- **Visto** il piano comunale del commercio approvato con delibera di C.C. n.65 del 12.12.2001;
- **Visto** il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”;
- **Visto** il D. Lgs. n. 267 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento Enti Locali”;
-

ORDINA

A integrazione dell’Ordinanza dirigenziale n. 127 del 10/04/2014, il divieto dell’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e su posteggio di prodotti che per la loro natura possono essere utilizzati, in caso di incidenti connessi con le manifestazioni sportive, come strumenti atti ad offendere quali, a titolo esemplificativo: utensileria agricola e meccanica, zappe, badili, catene, seghe, cacciaviti, coltelli, taglierini, lame in genere, nonché artifici pirotecnici e manufatti contenenti sostanze esplodenti, nel raggio di mt. 300 circa dal perimetro dello stadio “XXI Settembre” così come riportato nella planimetria allegata alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata, ed è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per almeno 20 giorni consecutivi.

Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso il sito istituzionale del Comune (www.comune.matera.it) e sugli organi di informazione locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla società che gestisce l'impianto sportivo stadio "XXI settembre", ed alle Associazioni di Categoria, perché ne curino la massima diffusione.

Sarà trasmesso, inoltre, a mezzo PEC, alla Questura, al Comando Carabinieri, alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale ed al Comando Guardia di Finanza di Matera.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. 31.03.1998, n.114.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio,
- Presidente della Repubblica, in via alternativa, e per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Comune di Matera lì, 21/08/2018

IL DIRIGENTE
FELICE VICECONTE

-